

FONDAZIONE CAVANIS

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, durata e scopo	
Art. 1. Denominazione e sede	3
Art. 2. Durata	3
Art. 3. Scopo istituzionale	3
Art. 4. Attività strumentali, accessorie e connesse.....	4
Titolo II – Patrimonio, entrate e spese	
Art. 5. Patrimonio	4
Art. 6. Patrimonio in caso di estinzione	5
Art. 7. Entrate e spese	5
Titolo III – Esercizi sociali, bilancio, utili e perdite	
Art. 8. Durata esercizio	6
Art. 9. Programmazione della gestione.....	6
Titolo IV – Organi della fondazione	
Art.10. Organi della fondazione	7
Titolo IV – Capo I – Soci e Assemblee	
Art. 11. Soci Fondatori e “Sostenitori Aderenti”	7
Art. 12. Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti	7
Art. 12 bis Funzioni dell’Assemblea dei Soci e dei Sostenitori aderenti.....	8
Art. 13. Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti. Convocazione	8
Art. 14. Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti. Deliberazioni e verbalizzazioni.....	8
Titolo IV – Capo II – Amministrazione e rappresentanza	
Art. 15. Presidente della Fondazione	9
Art. 16. Funzioni e rappresentanza del Presidente della Fondazione	9
Art. 17. Cessazione della carica del Presidente della Fondazione	9
Art. 18. Consiglio di Amministrazione	10
Art. 19. Funzioni e Rappresentanza del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 20. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Convocazione	11
Art. 21. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni e verbalizzazioni	12
Art. 22. Cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di Amministrazione	12
Titolo IV – Capo III – Comitato Scientifico Culturale	
Art. 23. Comitato Scientifico Culturale. Composizione	12
Art. 24. Comitato Scientifico Culturale. Funzioni	13
Art. 25. Comitato Scientifico Culturale. Cessazione della carica	13
Titolo IV – Capo IV – Direttore Artistico	
Art. 26. Direttore Artistico	14
Titolo IV – Capo V – Organo di controllo	
Art. 27. Revisore dei Conti	14
Art. 28. Cessazione della carica del Revisore dei Conti	14
Titolo V – Norme transitorie e finali	
Art. 29. Norme residuali	15

Titolo I – Denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1. Denominazione e sede

- 1.1) E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Cavanis", di seguito più semplicemente "Fondazione", con sede legale in Porcari, Via Roma, n. 121.
- 1.2) La Fondazione è costituita per iniziativa del Comune di Porcari, che ne è di diritto "Socio Fondatore".
- 1.3) Possono aderire alla Fondazione, nella qualità di "Sostenitori Aderenti", gli enti pubblici e privati, società, organizzazioni di categoria e soggetti privati che ne facciano richiesta previo conferimento di una quota di partecipazione. Il "Socio Fondatore" si riserva comunque di valutare l'opportunità di ogni singola adesione con la possibilità di non ammetterla con una decisione inappellabile.

Art. 2. Durata

- 2.1) La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3. Scopo istituzionale

- 3.1) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, nell'ambito della realizzazione degli scopi sociali e culturali per i quali è costituita, ha il compito di promuovere, organizzare e svolgere attività in campo culturale, educativo, didattico, sociale, scientifico, storico ed artistico, mediante l'attività di produzione e rappresentazione di spettacoli, manifestazioni, convegni e iniziative popolari, oltre alle attività collaterali, atte a favorire la crescita culturale della collettività in cui opera rispetto alle suddette materie, senza preclusioni di genere.
- 3.2) In particolare la Fondazione si propone:
 - a) di garantire il funzionamento della struttura teatrale sulla base degli scopi che si è prefissa di realizzare;
 - b) di programmare e/o gestire la stagione di prosa, di danza, di musica concertistica e opera lirica e cinematografica;
 - c) di realizzare iniziative di carattere artistico e musicale, anche mediante l'allestimento di proprie produzioni o co-produzioni;
 - d) la produzione e la gestione di spettacoli teatrali, in specie di quelli risultati frutto della sperimentazione e della ricerca di nuovi metodi e tecniche di lavoro, nonché la produzione e/o gestione di materiali filmici ed audiovisivi interessanti lo stesso campo di ricerca;
 - e) di promuovere, coordinare e gestire attività di formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore teatrale e musicale, anche attraverso l'istituzione di corsi, stages, seminari ed ulteriori attività formative e didattiche, rivolte soprattutto a studenti e ai giovani, al fine di sviluppare competenze artigianali locali, anche in collaborazione con scuole, Università ed Enti di formazione;
 - f) la promozione e l'organizzazione di progetti, corsi, convegni, seminari ed iniziative di studio, attività editoriali ed altre iniziative che contribuiscano alla formazione

professionale degli operatori teatrali;

- g) di favorire l'integrazione e l'incontro delle attività dello spettacolo dal vivo con altre espressioni culturali, organizzando mostre e manifestazioni artistiche ed ogni altro evento che possa favorire il dialogo tra espressioni culturali diverse;
- h) di programmare e gestire ogni altra iniziativa culturale, sociale, storica e scientifica ritenuta coerente con le proprie finalità statutarie e/o programmati da altri Enti nonché dallo stesso "Socio Fondatore" e di favorire le attività delle Associazioni culturali locali che rappresentano la tradizione e sono patrimonio del Comune di Porcari.
- i) di programmare e/o gestire incontri, corsi, meeting, convegni, seminari e di quanto assimilabile anche a favore di soggetti privati o altri enti;
- j) concedere l'uso della struttura a terzi per iniziative compatibili con le proprie finalità statutarie e per manifestazioni civiche.

Art. 4. Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare convenzioni, con enti e soggetti pubblici e privati, per l'affidamento in gestione di parte delle attività, compresi gli accordi e i contratti necessari per l'ingaggio di compagnie teatrali e/o musicali o di singoli artisti, relatori ed esperti professionali, nonché apposite convenzioni per assicurare la presenza del personale di servizio necessario allo svolgimento delle attività in programma;
- b) svolgere direttamente qualsivoglia attività strumentale e accessoria, anche di natura commerciale, alle proprie finalità statutarie;
- c) compiere tutti gli atti e negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compreso l'eventuale acquisto in proprietà, comodato o locazione, anche finanziaria, di immobili, nonché la stipula di contratti di mutuo e/o finanziamento con gli istituti di credito;
- d) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti;
- e) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati;
- g) istituire contributi o borse di studio al fine di promuovere la diffusione della cultura teatrale, artistica, storica e scientifica sul territorio.

Titolo II – Patrimonio, entrate e spese

Art. 5. Patrimonio

5.1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in

denaro e dai beni - mobili ed immobili - effettuati dal "Socio Fondatore" "Comune di Porcari", e comunque nel limite di quanto ritenuto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari.

5.2) Contribuiscono ad incrementare il patrimonio:

- a) gli apporti - mobiliari, immobiliari, liberalità, contributi e/o altro - effettuati dai "Sostenitori Aderenti" e destinati allo specifico scopo;
- b) ogni altro bene - mobile o immobile - acquistato con proprie disponibilità o ricevuto a qualunque titolo dalla Fondazione, e destinato specificatamente all'incremento del proprio patrimonio.

5.3) La Fondazione può accettare donazioni ed eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in coerenza con le finalità della Fondazione; i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del presidente, intervenuta l'accettazione, provvederà a darne notizia alla prima "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti".

5.4) Non costituiscono incrementi del patrimonio le somme versate dai "Sostenitori Aderenti" a titolo di quota associativa annuale e quelle versate dal "Socio Fondatore" e dai "Sostenitori Aderenti" a titolo di concorso alle spese di gestione.

5.5) Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio, ovvero al funzionamento dell'attività istituzionale; è vietata la distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.

5.6) Il patrimonio della fondazione, e i suoi successivi incrementi e/o decrementi, sono vincolati agli scopi statutari.

Art. 6. Patrimonio in caso di estinzione

6.1) In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa e comunque nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati dall'art.3, il patrimonio della Fondazione che residuerà esaurita la liquidazione, operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto, da parte dell'Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.

Art. 7. Entrate e spese

7.1) Per le attività svolte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 5;
- b) i contributi ordinari annuali a carico dei "Sostenitori Aderenti", determinati ai sensi del successivo art. 19;
- c) i contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali;
- d) entrate derivanti dall'organizzazione degli eventi e dallo svolgimento di attività accessorie e/o strumentali all'attività istituzionale;
- e) offerte da parte di persone fisiche o giuridiche a titolo di liberalità;
- f) altre entrate.

7.2) Le spese per la realizzazione degli stessi scopi istituzionali sono poste a carico della Fondazione.

Titolo III – Esercizi sociali, bilancio, utili e perdite

Art. 8. Durata esercizio

- 8.1) L'esercizio finanziario ha durata annuale: inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
- 8.2) Il bilancio consuntivo, predisposto, dal Consiglio di Amministrazione, deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Tale bilancio non è corredato dalla relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile ma da una semplice relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nello stesso anno, riportata anche in calce, o all'interno, della nota integrativa al bilancio.
- 8.3) Il bilancio consuntivo deve essere corredato del parere del Revisore dei Conti, deve essere sottoscritto dal Presidente della Fondazione e approvato dall' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti".
- 8.4) La Fondazione, attraverso il Consiglio di Amministrazione, concorderà annualmente, preferibilmente entro il 15 novembre, le forme più opportune per una consultazione preventiva alla stesura del bilancio, in modo da armonizzare programmi e risorse, o comunque per definire programmi che prevedono specifiche contribuzioni da parte del Socio Fondatore e dei Sostenitori Aderenti in modo da raccordare il bilancio della Fondazione e il bilancio degli enti erogatori.
- 8.5) Il primo esercizio della Fondazione termina il 31 dicembre 2011.

Art. 9. Programmazione della gestione

- 9.1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il "Comitato Scientifico Culturale" – o il Direttore Artistico se nominato - presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione un programma annuale degli eventi che intende effettuare nella stagione successiva, comprensivo della stima della spesa occorrente. Eventuali successive variazioni allo stesso dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 9.2) Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 30 novembre di ogni anno il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi.
- 9.3) Sulla base di quanto previsto nel Piano delle attività o Piano programma, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il budget economico per il triennio successivo.
- 9.4) Il budget triennale della Fondazione, redatto dal Consiglio di Amministrazione, deve essere deliberato dall' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" in pareggio.
- 9.5) Le eventuali variazioni al budget economico dovranno essere parimenti deliberate dall' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" su proposta del Consiglio di Amministrazione. Resta fermo in ogni caso il vincolo del pareggio di bilancio.

Titolo IV – Organi della fondazione

Art.10. Organi della Fondazione

10.1) Sono organi della Fondazione:

- a) Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti;
- b) Il Presidente della Fondazione;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Comitato Scientifico Culturale;
- e) Il Revisore dei Conti.

10.2) Tutte le cariche enunciate, ad eccezione del Revisore dei Conti, sono ricoperte a titolo gratuito.

Capo I – Soci e assemblee

Art. 11. Soci Fondatori e “Sostenitori Aderenti”

11.1) “Socio Fondatore” è il Comune di Porcari, che esercita le sue funzioni anche per il tramite di un suo delegato.

11.2) I “Sostenitori Aderenti” sono coloro che versano annualmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Gli stessi non acquistano la qualità di soci; tuttavia, attraverso il versamento di una quota associativa annuale, acquistano il diritto di partecipare all’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti”. Presso la Fondazione è tenuto un libro che riporta i nominativi dei “Sostenitori Aderenti”.

11.3) Ai “Sostenitori Aderenti” possono essere riconosciuti specifici benefici dal Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere ancor più forte e continuativo il loro legame con la Fondazione.

11.4) Perdono la qualifica di “Sostenitori Aderenti” coloro che non provvedono al pagamento della quota associativa; sono poi esclusi di diritto i “Sostenitori Aderenti” nel caso di:

- a) mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
- c) aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.

Art. 12. Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti

12.1) All’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti” possono partecipare i Soci e i “Sostenitori Aderenti”.

12.2) Tra i “Sostenitori Aderenti” possono partecipare solo coloro che sono in regola con il versamento della quota annuale.

12.3) All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti, i membri del

“Comitato Scientifico Culturale” e, se nominato, il Direttore Artistico.

Art. 12bis. Funzioni dell'Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti

12bis.1) L' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" svolge principalmente la Allegato "A" funzione istituzionale della Fondazione e, in particolare, senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai poteri:

- a) provvede alla nomina del presidente della Fondazione, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei conti, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- b) approva il budget triennale e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- c) decide in ordine alle modifiche del presente Statuto;
- d) può chiedere, in ogni momento, informazioni sull'andamento dell'attività della Fondazione al Consiglio di Amministrazione;

Art. 13. Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti. Convocazione

13.1) L' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mezzo fax, e-mail, posta raccomandata o con ogni altro mezzo che fornisce la prova dell'avvenuto ricevimento al destinatario, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o ordinaria comunicato dal soggetto.

13.2) La convocazione deve essere inviata almeno otto (8) giorni prima della data prevista per la riunione, contenente il luogo della convocazione, l'orario della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno; tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno una (1) ora di tempo. In casi di necessità ed urgenza il termine di otto (8) giorni può essere ridotto a tre (3) giorni.

13.3) L'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza del "Socio Fondatore" e di almeno 1/3 dei "Sostenitori Aderenti" in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente, oltre al Socio Fondatore, qualsiasi rappresentanza dei "Sostenitori Aderenti".

Art. 14. Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti. Deliberazioni e verbalizzazioni

14.1) L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei partecipanti all'assemblea con diritti di voto e non può deliberare con il voto contrario del "Socio Fondatore".

14.2) Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto da un segretario.

14.3) Le delibere devono essere trascritte, da parte del segretario, nel "Libro delle Adunanze dell'Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti".

14.4) L'assemblea deve riunirsi almeno due volte l'anno; la prima volta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e l'eventuale nomina degli organi mancanti; la seconda volta, entro la fine dell'esercizio per l'approvazione del budget relativo al triennio successivo.

14.5) E' necessaria la convocazione dell'assemblea, con le maggioranze prescritte, nel caso di modifica dello statuto della Fondazione e/o di scioglimento di questa.

14.6) L'Assemblea può in ogni momento chiedere informazioni sull'andamento dell'attività

della Fondazione al Consiglio di Amministrazione.

Capo II – Amministrazione e rappresentanza

Art. 15. Presidente della Fondazione

- 15.1) Il Presidente della Fondazione è scelto dall' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti", da un elenco di quattro persone designate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Porcari.
- 15.2) Il Presidente dura in carica tre (3) esercizi ed è rieleggibile.
- 15.3) Il Sindaco pro-tempore del Comune di Porcari è nominato inizialmente, in sede di atto costitutivo, Presidente della Fondazione, mentre successivamente verrà nominato all'atto della prima delibera dell' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" e rimane in carica fino all'atto della delibera dell' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 16. Funzioni e rappresentanza del Presidente della Fondazione

- 16.1) Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della Fondazione e svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) ha il potere di ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione, può compiere acquisti e alienazioni di beni nei limiti massimi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) può adottare, in casi di urgenza i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei programmi artistici e dei bilanci; i provvedimenti così adottati dovranno essere notificati al Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva, che deve essere convocata all'uopo a cura del Presidente entro trenta (30) giorni dall'assunzione del provvedimento.
- 16.2) In caso di impedimento del Presidente, i poteri di cui sopra, sono esercitati dal Vice-Presidente, nominato tempestivamente dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica fino all'atto della delibera dell' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti" che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 17. Cessazione della carica del Presidente della Fondazione

- 17.1) Il Presidente, cessa dalla carica, oltre che per decorso del termine, nel caso di revoca, rinuncia, decadenza e morte; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà richiedere, tempestivamente, la nomina di un nuovo presidente.
- 17.2) Il Presidente è revocabile secondo le norme sul mandato.
- 17.3) Il Presidente può dimettersi dalla carica con dichiarazione scritta presentata al Consiglio di Amministrazione e al "Socio Fondatore".
- 17.4) E' causa di decadenza dalla carica di Presidente:

- a) l'assenza ingiustificata da tre (3) sedute – nell'arco di un anno – del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - c) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - d) aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.
- 17.5) La revoca e la decadenza devono essere deliberate dall' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti", sentito il sindaco pro-tempore del Comune di Porcari.

Art. 18. Consiglio di Amministrazione

- 18.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri:
- a) il Presidente della Fondazione;
 - b) due (2) nominativi designati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Porcari alla carica di Presidente della Fondazione di cui all'art. 15.1) e non eletti;
 - c) un (1) rappresentante delle Compagnie Teatrali presenti sul territorio di Porcari;
 - d) un (1) rappresentante è designato dai "Sostenitori Aderenti";
- 18.3) I primi membri sono nominati all'atto della prima delibera dell' "Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti"; successivamente sono nominati, come sopra specificato, all'atto della delibera che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 18.4) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 19. Funzioni e Rappresentanza del Consiglio di Amministrazione

- 19.1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. La firma e la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente della Fondazione; il Consiglio può comunque delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.
- 19.2) In particolare, e senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:
- a) discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
 - b) redige il budget per il successivo triennio, sulla base delle indicazioni formulate dal "Comitato Scientifico Culturale", valutando la sostenibilità economica e l'inserimento totale o parziale di dette proposte nel budget medesimo;
 - c) redige il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario del precedente anno solare, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nello stesso anno;
 - d) dispone per il migliore investimento del patrimonio della Fondazione;
 - e) fissa il limite massimo al valore degli acquisti e delle alienazioni dei beni operati dal Presidente della Fondazione e decide in ordine agli acquisti ed alle alienazioni dei beni eccedenti tale limite;
 - f) decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e della loro utilizzazione;

- g) delibera i poteri e i compiti che ritiene di delegare al Presidente, al Vice-Presidente e, se del caso, a qualcuno dei suoi membri, compreso la nomina dei procuratori;
- h) delibera su proposte di collaborazione tra la Fondazione e terzi soggetti, siano questi soggetti pubblici che privati, italiani o stranieri;
- i) nomina i membri del “Comitato Scientifico Culturale”, designando il Presidente;
- j) nomina, qualora lo ritenga opportuno, un Direttore Artistico della Fondazione, deliberandone i poteri e l’eventuale compenso;
- k) delibera circa l’assunzione di personale necessario per il buon funzionamento della Fondazione;
- l) delibera circa l’ammontare del contributo associativo annuo a carico dei “Sostenitori Aderenti” in sede di redazione del budget triennale;
- m) ha la facoltà di riconoscere specifici benefici ai “Sostenitori Aderenti”.

19.3) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, compreso la proposta di modifica del presente Statuto e dello scioglimento della Fondazione che devono comunque essere deliberate dall’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti”.

19.4) Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento chiedere informazioni sull’andamento dell’attività della Fondazione al “Comitato Scientifico Culturale” e, se nominato, al Direttore Artistico.

Art. 20. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Convocazione

20.1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo fax, e-mail, posta raccomandata o con ogni altro mezzo che fornisce la prova dell’avvenuto ricevimento al destinatario, al numero di fax, all’indirizzo di posta elettronica o ordinaria comunicato dal soggetto. La riunione è valida anche senza formale convocazione, con la presenza di tutti i consiglieri.

20.2) La convocazione dovrà essere inviata almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione, contenente il luogo della convocazione, l’orario della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno; tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno una (1) ora di tempo. In casi di necessità ed urgenza il termine di cinque (5) giorni può essere ridotto a due (2) giorni.

20.3) Le sedute saranno valide con la presenza in prima convocazione di tutti i membri del Consiglio, numero ridotto a tre (3) in seconda convocazione.

20.4) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, i membri del “Comitato Scientifico Culturale” e, se nominato, il Direttore Artistico.

20.5) Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno tre volte l’anno: la prima per l’approvazione del piano delle attività o piano programma, la seconda per l’approvazione della bozza del budget triennale – da sottoporre all’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti” –, la terza per l’approvazione della bozza del bilancio consuntivo, da sottoporre anch’esso all’approvazione dell’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti” e la

quarta per la verifica dell'andamento dell'attività della Fondazione.

20.6) Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque essere convocato ogni volta in cui il Presidente ne ravvisi la necessità, o sia richiesto da almeno tre (3) consiglieri.

Art. 21. Riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni e verbalizzazioni

21.1) Il Consiglio di Amministrazione delibera sempre con la maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevarrà il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

21.2) Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale redatto da un Segretario.

21.3) Le delibere devono essere trascritte, da parte del segretario, nel "Libro delle sedute del Consiglio di Amministrazione".

Art. 22. Cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

22.1) I membri del Consiglio di Amministrazione, cessano dalla carica, oltre che per decorso del termine, nel caso di revoca, rinuncia, decadenza e morte; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione rimanente provvede, senza indugio, alla nomina di un nuovo componente che dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

22.2) I membri del Consiglio di Amministrazione sono revocabili secondo le norme sul mandato.

22.3) I membri del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi dalla carica con dichiarazione scritta presentata al Consiglio di Amministrazione e al "Socio Fondatore".

22.4) E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere:

a) l'assenza ingiustificata da tre (3) sedute - nell'arco di un anno - del Consiglio di Amministrazione;

b) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

c) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

d) aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.

22.5) La revoca e la decadenza devono essere deliberate a maggioranza assoluta dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Capo III – Comitato Scientifico Culturale

Art. 23. Comitato Scientifico Culturale. Composizione.

23.1) Il Comitato Scientifico Culturale è composto da un minimo di 3 ad un massimo 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di comprovata professionalità, esperienza e merito in campo artistico, culturale e/o sociale.

23.2) I membri del Comitato Scientifico Culturale durano in carica per 1 anno decorrente dall'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione sino al completamento della stagione culturale o comunque per la durata che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno.

23.3) All'interno del Comitato Scientifico Culturale, lo stesso organo, nominerà un Presidente

che coordinerà i vari membri tra loro e sarà il referente diretto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Comitato Scientifico Culturale. Funzioni

24.1) Il Comitato Scientifico Culturale si occupa degli aspetti organizzativi della Fondazione, ed in particolare, senza che l'esemplificazione costituisca limitazione ai suoi poteri:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale di attività col fine di verificare la sostenibilità economica e l'inserimento totale o parziale di dette proposte nel budget triennale della Fondazione.
- b) programma ed organizza gli eventi, gli spettacoli e le manifestazioni in generale riconducibili allo scopo istituzionale della Fondazione, che il CdA ha previsto nel budget triennale o che comunque in corso d'opera abbiamo trovato i finanziamenti necessari per la loro attuazione nonché si occupa di promuovere tutte le attività collaterali di questa;
- c) propone forme di collaborazione tra la Fondazione e terzi soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, al Consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito.

In generale il CSC deve ispirarsi alla ricerca nel campo artistico con particolare attenzione verso tutti quegli eventi o serie di spettacoli che possano essere anche fonte di finanziamenti, alla proposizione di elementi anche innovativi, alla progettualità e alla organizzazione degli eventi.

Art. 25. Comitato Scientifico Culturale. Cessazione dalla carica

25.1) I membri del Comitato Scientifico Culturale cessano dalla carica, oltre che per decorso del termine, nel caso di revoca, rinuncia, decadenza e morte.

25.2) I membri del Comitato Scientifico Culturale sono revocabili secondo le norme sul mandato.

25.3) I membri del Comitato Scientifico Culturale possono dimettersi dalla carica con dichiarazione scritta presentata al Consiglio di Amministrazione.

25.4) E' causa di decadenza:

- a) l'assenza ingiustificata da tre (3) sedute - nell'arco di un anno - del Comitato Scientifico Culturale;
- b) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- c) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- d) aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.

25.5) La revoca e la decadenza devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV - Direttore Artistico

Art. 26. Diretto Artistico

- 26.1) Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore Artistico, scegliendo tra persone di comprovata professionalità e merito, in campo sociale, culturale e del lavoro, su indicazione del “Comitato Scientifico Culturale”.
- 26.2) Il Direttore Artistico, se nominato, lavora a contatto con il “Comitato Scientifico Culturale”, svolgendo i propri compiti in piena autonomia, essendo legato alla Fondazione da un rapporto fiduciario di collaborazione e senza alcun vincolo di subordinazione in relazione alle modalità di espletamento del proprio lavoro; lo stesso risponde del proprio operato al “Comitato Scientifico Culturale” e al Consiglio di Amministrazione.

Capo V – Organo di controllo

Art. 27. Revisore dei Conti

- 27.1) Il Revisore dei Conti è nominato dall’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti”.
- 27.2) Il revisore dei Conti assiste con diritto di parola alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 27.3) L’incarico è conferito per tre anni ed è rieleggibile.
- 27.4) Il Revisore dei Conti è nominato all’atto della prima delibera dell’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti”, mentre successivamente è nominato all’atto della delibera dell’ “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti” che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

Art. 28. Cessazione della carica del Revisore dei Conti

- 28.1) Il Revisore dei Conti, cessa dalla carica, oltre che per decorso del termine, nel caso di revoca, rinuncia, decadenza e morte; in tal caso, “Assemblea dei Soci e dei Sostenitori Aderenti” dovrà provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.
- 28.2) Il Revisore dei Conti è revocabile solo se sussiste una giusta causa.
- 28.3) Il Revisore dei Conti può dimettersi dalla carica con dichiarazione scritta presentata al “Socio Fondatore”.
- 28.4) E’ causa di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti:
- a) l’assenza ingiustificata da tre (3) sedute – nell’arco di un anno – del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
 - c) aver subito condanne per reati penali, finanziari e fallimentari.
- 28.5) La revoca e la decadenza devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29. Norme residuali

29.1) Al presente statuto si applica la legge italiana.

29.2) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.